

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04577/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 4577 del 2019, proposto da Demetrio Ventura, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Carcione (cod. fisc.: CRCMGR76S46I199H), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Bocca di Leone, n. 78 e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tania Ruggieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n. 15 del 10/01/2019, notificato in

data 12 febbraio 2019, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “*Deficit statura (cm. 162,7). D.M. n. 78, dell’11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2*”;

- della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate presso la Commissione medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 19 e 20 dicembre 2018;

- del verbale n. 4 del 20 dicembre 2018 della Commissione medica presso il Ministero dell’Interno, con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità;

e ove occorra

- del decreto del Ministero dell’Interno dell’11 marzo 2008 n. 78, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- del D.P.C.M. del 22 luglio 1987 n. 411;

- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell’Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

- della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010;

- di tutta la documentazione connessa e conseguente ai provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019, il cons. Concetta

Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

-che lo stesso ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idoneo ma non vincitore del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010;

-che la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;

Rilevato che l'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il *potere/dovere* dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;

- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici in capo al ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo;

- che il ricorrente è stato escluso per *deficit di statura*, rispetto all'altezza minima prevista dall'art. 1, comma 1, Decreto n. 78 del 2008, in uno con l'art. 3, comma 2 del DPCM 22 luglio 1987, n. 411;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami mediante la inserzione sul sito *internet* del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, di:

- un sunto del ricorso, originario e delle relative conclusioni;

- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi

contraddittori necessari;

Ritenuto che, a tali incombenti, la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 25 (venticinque), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci), dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incombenti nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 12 luglio 2019, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.